



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lì 13/06/2016

N. 38

OGGETTO:

U.O. AFFARI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di giugno alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Presidente	Sì
2. NAPOLI LUCA - Assessore	Sì
3. ORENGO ROBERTO - Assessore	Sì
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco	No
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere	No
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere	Sì
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere	Sì
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere	Sì
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere	Sì
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore	Sì
11. PEDONE MARCELLO - Assessore	Sì
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere	No
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere	No
14. CONIO MARIO - Consigliere	No
15. CAVA FEDELE - Consigliere	No
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere	No
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 8

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Luigi MAURELLI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente introduce il terzo punto posto all'o.d.g. relativo all'adozione del Piano per le collaborazioni e precisa che, per l'anno 2016, non si prevede l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione. L'unico incarico di consulenza è quello relativo ad un incarico affidato all'avvocato Corrado Mauceri di Genova a proposito della nuova convenzione urbanistica per il nuovo park interrato con AREA24, ma questo incarico è a costo zero perché finanziato direttamente da AREA24 così come da accordi con la società stessa. Oltre a questi ci sono poi degli altri incarichi, ma non di consulenza conferiti dagli uffici per lo svolgimento di attività ordinaria, quali il servizio del medico competente, il responsabile per la sicurezza, ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 nel quale si prevede che l'organo consiliare mantiene la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie;

VISTO l'art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, il quale stabilisce che *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000"*;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che: *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito dalla L. n. 125 del 30/10/2013, il quale recita: *"La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe*

previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.”;

VISTO l'art. 3, comma 56, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, il quale stabilisce tra l'altro che *"...Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali"*;

VISTO l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche dalla L. 23.6.2014 n. 89, che stabilisce: *"(...) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro."*;

DATO ATTO che oggetto della presente programmazione sono le collaborazioni autonome relative a prestazioni cui non è possibile fronte con personale in servizio;

RICHIAMATI gli articoli 23 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinanti le procedure di affidamento degli incarichi professionali;

CONSIDERATO che tra gli incarichi succitati devono essere considerati, in adesione alla prevalente interpretazione dottrinarica, non solo gli incarichi individuali di prestazione autonoma, ma anche tutte le tipologie di contratti derivanti da incarichi a persone fisiche di collaborazione autonoma, con esclusione:

- degli incarichi attinenti ai servizi tecnici professionali di ingegneri e architetti normati dal D.Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti);
- degli appalti e affidamenti in economia di servizi;
- della rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
- degli incarichi da conferire in esecuzione di adempimenti obbligatori per legge, consistenti in prestazioni altamente qualificate, non fungibili, contingenti e non facoltative, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;
- degli incarichi di componente di organismi di Controllo interno e Nucleo di Valutazione;

RILEVATO che il ricorso all'affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

DATO ATTO che ad oggi, sulla base del monitoraggio disposto dall'U.O. Affari Istituzionali, non risulta evidenza di incarichi di consulenza e collaborazioni da conferire nel corso dell'esercizio 2016;

PRECISATO che, per l'esercizio finanziario 2016, fatto comunque salvo l'adeguamento del piano 2016, il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non potrà essere superiore al 75% del limite di spesa per l'anno 2014, così come determinato dall' art. 1, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013;

VERIFICATO che tale tetto di spesa, pari appunto al 75% del limite di spesa per l'anno 2014, corrisponde a **€ 3.000,00** (75% di Euro 4.000,00);

APPURATO che con la circolare n. 40 del 23/12/2010, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di fornire indicazioni in ordine ai vincoli di finanza pubblica di cui al DL. 78/2010, convertito, prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 (consulenza, studio, ricerca) e 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza) dell'art. 6;

RISCONTRATO che non prevedendosi, per l'annualità 2016, alcun conferimento di incarico a titolo oneroso, il limite di cui sopra, attestato su Euro 3.000,00, risulta rispettato;

VERIFICATO altresì, in osservanza del disposto del richiamato art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014, che tale ammontare (pari a zero) è inferiore al 4,2% della spesa sostenuta per il personale, come risultante dal conto annuale del 2014;

ATTESO che eventuali affidamenti di incarichi di consulenza e/o collaborazione potranno avvenire previa modifica del presente piano alle seguenti condizioni:

- Mantenimento nei limiti di cui sopra;
- Copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione 2016/2018;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario e dal Responsabile dell'U.O. Affari Istituzionali;

Con la seguente votazione unanime, resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente, dai n. 9 consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRECISARE che, alla data odierna, il Comune non ha in programma il conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione autonoma fatta comunque salva la possibilità di procedere ad adeguamenti del programma in caso di necessità;

DI DARE ATTO CHE:

- L'eventuale affidamento dei suddetti incarichi avverrà (previa richiesta di adeguamento del programma annuale) da parte dei Responsabili dei servizi interessati secondo le modalità stabilite da disposizioni di legge in materia e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che, tra l'altro, definisce i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma;
- Per l'esercizio finanziario 2016, il tetto della spesa per incarichi di studi, consulenza e ricerca, non potrà essere superiore alla percentuale del 4.2% rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2013, ai sensi del succitato art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito con modifiche dalla legge 23.06.2014 n. 89;
- Per l'esercizio finanziario 2016, il tetto della spesa per incarichi di studi, consulenza e ricerca, non potrà essere superiore all' 75% del limite di spesa per l'anno 2014, in osservanza dell'art. 1, comma 5, del D.L. N. 101 del 31.08.2013, convertito dalla Legge n.125 del 30.10.2013 pari a Euro 3.000,00;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili di Unità organizzativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Luigi MAURELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà' per 15 giorni consecutivi, dal

_____ al _____.

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Taggia, li _____

Il Segretario Comunale
Dr. MAURELLI Luigi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
Dr. Luigi MAURELLI